



COMUNE DI MONTALCINO

PROVINCIA DI SIENA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 59 del 27/10/2015

TITOLO I - PARTE GENERALE

Pluriennali e convenzioni

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il Comune, sulla base di quanto prevede l'art.11 e seguenti dello Statuto Comunale ed ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 267/2000, favorisce l'iniziativa dei cittadini e dell'impresе, organizzate anche in gruppi o associazioni, per lo svolgimento di attività di rilevanza sociale, culturale, di sviluppo economico, di tutela dell'occupazione e valorizzazione territoriale in ogni sua accezione.

Il presente Regolamento, secondo il disposto dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in applicazione dello Statuto Comunale, contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di Montalcino di sovvenzioni, contributi, sussidi, riconoscimenti diretti ed indiretti, benefici ed ausili finanziari, denominati di seguito semplicemente forme di riconoscimento o contribuzione.

Tali riconoscimenti o erogazioni possono avvenire a favore dei soggetti di cui al successivo art. 15 per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale, delle attività di valorizzazione come in precedenza esplicitate, anche con riferimento a singoli progetti o attività che, seppur non pubbliche, sono connotate da un interesse collettivo sotteso al raggiungimento di tali obiettivi.

Rientra nella disciplina generale del presente Regolamento il conferimento del Patrocinio da parte del Comune oppure l'erogazione, anche in modo non automatico a tale riconoscimento e con forme rientranti nella casistica di seguito elencata, di sostegno e benefici economici diretti od indiretti.

Sono inoltre consentiti, anche per attività a fine di lucro, riconoscimenti della valenza dell'iniziativa od attività posta in essere dal richiedente, con le quali il Comune di Montalcino evidenzia un interesse pubblico connesso alle stesse, anche in relazione alle positive ricadute di tali iniziative per la comunità nel suo complesso.

Di norma le attività e le iniziative disciplinate nel presente regolamento devono avere la sede prevalente nel territorio comunale di Montalcino o risultare finalizzate alla valorizzazione, promozione o tutela dello stesso e del suo tessuto sociale.

Il presente regolamento non si applica:

- A) alle sovvenzioni ed ai contributi comunque denominati dovuti per leggi, statali e regionali e/o previsti da atti costitutivi e da convenzioni approvati dal Consiglio Comunale
- B) alle iniziative autonome della Giunta Municipale per attività non prevedibili che sono comunque riconducibili agli obiettivi culturali e di pubblico interesse nei confronti delle quali sono predisposti specifici atti amministrativi.
- C) alle forme di partenariato pubblico privato rientranti nella gestione di servizi pubblici, o nella realizzazione di investimenti od attività che, indipendentemente dalla casistica del Codice dei Contratti, rientrano in attività gestionale di parte corrente oppure in investimenti in conto capitale;

Art. 2 – Tipologia di riconoscimenti da parte del Comune

Il Comune di Montalcino può intervenire a supporto o tutela delle iniziative sopra descritte differenziando, alla luce dell'interesse pubblico sotteso a tali eventi ed alla luce del proprio coinvolgimento, la natura del riconoscimento.

Sono quindi ipotizzabili, e regolate dal presente strumento, le seguenti casistiche che si esprimono mediante:

1. Un COINVOLGIMENTO DIRETTO dell'Ente nell'iniziativa od attività che porta ad un partenariato pubblico- privato, con un intervento diretto ed immediato dell'Amministrazione;
2. Un COINVOLGIMENTO INDIRETTO dell'Ente, che porta ad un'attestazione finalizzata ad esprimere l'intervento indiretto e mediato, mediante patrocinio o erogazione di un contributo economico;
3. Un RICONOSCIMENTO della valenza sociale, economico-produttiva, culturale, sportiva o sociale a specifiche attività od eventi, forieri di positive ricadute sull'intera collettività anche in modo indiretto;

TITOLO II - INIZIATIVE IN CASO DI COINVOLGIMENTO DIRETTO DELL'ENTE.

Art. 3 – Natura del coinvolgimento diretto

1. Il Comune di Montalcino è parte attiva nel raggiungimento di obiettivi finalizzati allo sviluppo del territorio e del suo tessuto economico, produttivo, sociale, culturale, sportivo ed associazionistico.
2. Nel raggiungere tale obiettivi il Comune può attivarsi con concrete modalità operative per giungere al raggiungimento degli stessi, anche prevedendo un coinvolgimento diretto ed immediato, normalmente codificato e disposto in attuazione di propri strumenti di programmazione o specifiche disposizioni deliberative dei propri organi.
3. Le concrete modalità per il raggiungimento di tali finalità sono determinate con riguardo alle concrete fattispecie oggetto di tale valutazione preventiva, e le azioni necessarie sono determinate dalla Giunta Comunale. In tal senso ogni eventuale coinvolgimento di soggetti privati viene individuato di volta in volta, nel rispetto di principi di trasparenza, parità di trattamento, economicità e sono orientati a principi di efficienza, convenienza, comparazione e tutela degli elementi caratterizzanti del territorio.

Art. 4 – Procedura da applicare alla casistica del coinvolgimento diretto.

1. In presenza di tali casistiche il Comune opera, oltre che nel rispetto della specifica sezione dedicata in questo regolamento ai requisiti generali ed alle procedure operative, di quanto disposto dal Codice dei Contratti.
2. Viene comunque assicurato il rispetto di quanto disposto dal Consiglio Comunale in tema di sponsorizzazioni anche con lo specifico Regolamento.
3. Tutte le concessioni, determinazioni o valutazioni in tema di iniziative che comportano un coinvolgimento diretto ed immediato del Comune avvengono esclusivamente a mezzo di espresse deliberazioni degli organi comunali.

TITOLO I - INIZIATIVE IN CASO DI COINVOLGIMENTO INDIRETTO DELL'ENTE-

Art. 5- Natura e finalità.

1. Il Comune di Montalcino ricorre ad un coinvolgimento indiretto in tutti quei casi in cui l'interesse sotteso all'iniziativa od agli atti da porre in essere, pur essendo rilevante e di immediata percezione, non è tale da richiedere azioni positive e dirette dell'Ente.
2. Il coinvolgimento indiretto e mediato del Comune si esprime mediante:
 - a. l'erogazione di CONTRIBUTI;
 - b. la concessione di PATROCINI;
 - c. la PARTECIPAZIONE INDIRETTA ad iniziative di terzi;

Art. 6 – L'erogazione di contributi

1. Per contributi si intendono le erogazioni di denaro aventi un diretto valore economico accordate a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione, finalizzate a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute. Essi possono consistere, accanto ad erogazioni in denaro, in concessioni, disposizioni di utilizzo, libere fruizioni od altre forme di contribuzione indiretta, anche a valere su beni mobili e concessione d'uso temporaneo di beni immobili dell'Ente di qualunque natura.
2. Il Comune può assumersi l'intero onere economico di iniziative, attività o manifestazioni di un soggetto terzo, qualora la stessa sia promossa dal soggetto terzo ed il Comune – per la rilevanza e/o la stretta correlazione con i programmi dell'Amministrazione – decida di compartecipare in tal senso.
3. Sono ammessi a potenziale contribuzione iniziative, attività, eventi o manifestazioni finalizzate:
 - a. alla promozione e lo sviluppo della cultura e del turismo, anche mediante l'organizzazione di mostre, convegni, rassegne (teatrali, cinematografiche, musicali), pubblicazioni (su supporto tradizionale o digitale);
 - b. alla crescita e promozione dell'immagine del Comune, della tutela e della valorizzazione del suo patrimonio storico, architettonico, urbanistico, monumentale, ambientale.
 - c. allo svolgimento di celebrazioni di anniversari della storia e della tradizione nazionale e cittadina, di ricorrenze civili politiche e religiose.
 - d. alla promozione delle politiche di aggregazione giovanile, sportive, di inserimento nel mondo del lavoro, di contrasto del disagio giovanile e di pari opportunità, od alla crescita o mantenimento di livelli occupazionali;
 - e. alle manifestazioni e feste di aggregazione, di valorizzazione delle tradizioni, di promozione della integrazione sociale e culturale.
 - f. ad ogni altra finalità che, in linea con la previsione statutaria o del presente regolamento, consenta di raggiungere obiettivi determinati dall'Amministrazione e meritevoli di tutela.
4. L'Amministrazione Comunale procede, anno per anno, sull'apposito capitolo di bilancio, alla determinazione delle risorse che intende destinare ai vari contributi di cui al presente regolamento. Sono comunque ammesse variazioni durante l'esercizio e la determinazione finale avviene sulla base delle complessive risorse disponibili.

Art. 7 – Procedura per l'erogazione di contributi.

1. In attesa di poter disciplinare una programmazione annuale sulla scorta di precisi indirizzi che la Giunta comunale potrà assumere gli interessati, presentano, anche in assenza di uno

specifico avviso, domanda all'Amministrazione Comunale, per attività e iniziative realizzate e da realizzarsi nell'anno corrente. La valutazione in tal senso avviene alla luce di una valutazione conclusiva che la Giunta, anche dietro apposita istruttoria del servizio, tiene conto dei seguenti criteri:

- valutazione dei contenuti dell'attività o dell'iniziativa proposta secondo la rilevanza sociale e la rispondenza alle finalità dell'Ente e dei propri strumenti di programmazione e regolazione;
- perseguimento d'interessi di carattere generale, anche con riferimento alla promozione turistica, allo sviluppo economico e sociale, all'occupazione e tutela del territorio e valorizzazione delle sue eccellenze;
- natura del servizio prestato o dell'iniziativa promossa con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente alla generalità dei soggetti o a categorie sociali svantaggiate;
- attività o iniziative volte alla prestazione di servizi non erogati o solo in parte erogati da enti pubblici;
- tipo di organizzazione con priorità a quelle che operano senza fini di lucro a favore di terzi;
- valutazione della rappresentatività del soggetto richiedente da valutare in termini di ampiezza della base associativa e di anzianità del soggetto medesimo;
- considerazione del carattere di originalità e d'innovatività del progetto presentato e di qualità progettuale;

2. L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento ai seguenti principi:

- sostegno fornito da altri enti pubblici o privati (sponsor);
- contributo richiesto rispetto al conto complessivo;
- capacità economica del richiedente.
- erogazione solo a fronte di spese vive, relative allo svolgimento dell'iniziativa, dell'attività, della manifestazione oggetto della richiesta;
- l'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione o attività specifica oggetto della richiesta.

2. Tutte le concessioni, determinazioni o valutazioni in tema di iniziative che comportano un coinvolgimento indiretto e mediato del Comune avvengono esclusivamente a mezzo di espresse determinazioni, anche con semplice direttiva, della Giunta Comunale. Sono consentite determinazioni finali da parte dei Responsabili dei Servizi, ove precedute da apposito indirizzo.

- valutazione dei contenuti dell'attività o dell'iniziativa proposta secondo la rilevanza sociale e la rispondenza alle finalità dell'Ente e dei propri strumenti di programmazione e regolazione
- perseguimento d'interessi di carattere generale, anche con riferimento alla promozione turistica, tutela del territorio e valorizzazione delle sue eccellenze;
- natura del servizio prestato o dell'iniziativa promossa con particolare riguardo a quelli resi gratuitamente alla generalità dei soggetti o a categorie sociali svantaggiate;
- attività o iniziative volte alla prestazione di servizi non erogati o solo in parte erogati da enti pubblici;

- tipo di organizzazione con priorità a quelle che operano senza fini di lucro a favore di terzi
 - valutazione della rappresentatività del soggetto richiedente da valutare in termini di ampiezza della base associativa e di anzianità del soggetto medesimo
 - considerazione del carattere di originalità e d'innovatività del progetto presentato e di qualità progettuale
3. L'ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento ai seguenti principi:
- sostegno fornito da altri enti pubblici o privati (sponsor);
 - contributo richiesto rispetto al conto complessivo;
 - capacità economica del richiedente.
 - Erogazione solo a fronte di spese vive, relative allo svolgimento dell'iniziativa, dell'attività, della manifestazione oggetto della richiesta.
 - L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti e le entrate relative all'iniziativa, manifestazione o attività specifica oggetto della richiesta.

Tutte le concessioni, determinazioni o valutazioni in tema di iniziative che comportano un coinvolgimento indiretto e mediato del Comune avvengono esclusivamente a mezzo di espresse determinazioni, anche con semplice direttiva, della Giunta Comunale. Sono consentite determinazioni finali da parte dei Responsabili dei Servizi, ove precedute da apposito indirizzo.

Art. 8 - La concessione di Patrocini

1. Per il raggiungimento di tale scopo, il Comune si avvale, tra gli altri, dell'istituto del Patrocinio che rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento dell'Ente stesso.
2. Il Patrocinio può essere riconosciuto a favore di iniziative, attività o manifestazioni dei soggetti operanti sul territorio, che lo richiedano espressamente e con riferimento a specifiche iniziative, ed avviene con atti espressi e formali adottati di volta in volta.
3. Sono riconosciute come elementi caratterizzanti del territorio alcune iniziative ed eventi che, per loro natura e consolidamenti, non necessitano di specifiche concessioni di patrocinio poiché espressamente ed in modo permanente riconosciute ed apprezzate. Esse sono, salva ulteriore integrazione del Consiglio Comunale,:
 - a. Feste identitarie del Capoluogo (Sagra del Tordo ed Apertura delle Cacce);
 - b. Feste Patronali di ogni località ed iniziative conseguenti;
 - c. Torrenieri con l'evento "Prossima Stazione Torrenieri";
 - d. Sagra del Galletto di Camigliano;
 - e. Iniziative organizzate congiuntamente dai Quartieri con l'autorizzazione del Comitato di Tutela;

Art. 9 – Procedura per la concessione del patrocinio-

1. Tutte le concessioni, determinazioni o valutazioni in tema di iniziative che comportano un coinvolgimento diretto ed immediato del Comune avvengono con atto deliberativo della Giunta Comunale, nel rispetto di eventuali indirizzi e criteri consiliari anche disposti all'interno di strumenti di programmazione. E' inoltre prevista una competenza, in tema di verifica o di attuazione dei tali disposizioni della Giunta, in capo ai relativi Responsabili dei Servizi.

2. L'attribuzione del Patrocinio attribuisce al destinatario la facoltà di menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa, anche attraverso la apposizione dello stemma del Comune, che verrà appositamente fornito. Esso è prioritario rispetto ad altri riconoscimenti. Tutto il materiale che contenga espressa menzione del patrocinio comunale dovrà essere tempestivamente trasmesso all'Amministrazione.

Art. 10 – La Partecipazione Indiretta ad iniziative di terzi

Il Comune può assicurare la propria partecipazione indiretta, per iniziative svolte da associazioni o soggetti privati, al fine di promuovere lo sviluppo del territorio e le finalità perseguite dall'Ente. Ciò può comportare anche la partecipazione diretta e/o indiretta dell'Ente a progettualità che, per quanto non pubbliche, sono connotate da evidenti riflessi per il territorio, le sue produzioni di eccellenza e l'intero tessuto sociale, sportivo, produttivo o culturale.

La partecipazione indiretta è garantita esclusivamente a favore di un gruppo di imprese, soggetti, associazioni od enti di altra natura, nell'intento di promuovere il territorio e le sue eccellenze. In tal senso sono determinati i seguenti requisiti minimi in capo ai richiedenti:

- a. un numero non inferiore a tre soggetti;
- b. una presenza di soggetti del territorio comunale non inferiore a due terzi;
- c. la prevalente appartenenza ad Enti di Tutela delle rispettive sfere operative di settore;

La valutazione sulla concessione della partecipazione indiretta avviene alla luce dei seguenti criteri:

- valutazione effettiva dei contenuti in termini di ricaduta indiretta sul territorio;
- perseguimento d'interessi quali promozione turistica, tutela del territorio e valorizzazione delle sue eccellenze;
- requisiti dei proponenti, sia in termini qualitativi che in termini di partecipazione ai rispettivi Enti di tutela, anche in relazione alla natura dell'iniziativa od evento;
- ricadute, dirette ed indirette, in termini di qualità e sviluppo che l'evento determina sul territorio, anche con riferimento ad eventuali impegni assunti in favore della crescita economica e sociale, dell'occupazione e/o promozione e della diffusione del territorio su vasta scala;
- valutazioni in termini di coerenza rispetto ai programmi dell'Ente, di compatibilità ambientale e di verifiche sulla compatibilità in termini di non alterazione dei principi legati alla concorrenza imprenditoriale;

Art. 11 – Procedura per la concessione della Partecipazione Indiretta.

1. Ogni coinvolgimento del Comune in tema di partecipazione indiretta viene effettuata alla luce dei criteri determinati all'articolo precedente.
2. Viene assicurata in tal senso, operando con le valutazioni di cui ai criteri precedenti, parità di trattamento, trasparenza, rispondenza ai requisiti generali di cui al presente regolamento, non discriminazione e rispetto dei principi in tema di tutela della concorrenza.
3. Il rilascio dell'attestazione sulla partecipazione indiretta, per quanto sottoposta alle disposizioni dettate con riferimento ai requisiti generali ed alle procedure operative di cui al successivo articolo, è espressamente condizionata all'ottenimento preventivo di una liberatoria per l'Ente. Tale liberatoria dovrà riguardare ogni aspetto, responsabilità od ambito, anche indiretto, dell'azione proposta.
4. Tutte le concessioni, determinazioni o valutazioni in tema di iniziative che comportano un coinvolgimento diretto ed immediato del Comune avvengono con atto deliberativo della

Giunta Comunale, nel rispetto di eventuali indirizzi e criteri consiliari anche disposti all'interno di strumenti di programmazione.

TITOLO IV - INIZIATIVE IN CASO DI RICONOSCIMENTI

Art. 12 – Natura del Riconoscimento

1. Il Comune di Montalcino è parte attiva nel raggiungimento di obiettivi finalizzati allo sviluppo del territorio e del tessuto economico, produttivo, sociale, occupazionale, culturale, sportivo ed associazionistico del territorio suddetto.
2. Nel raggiungere tale obiettivi il Comune può attivarsi con concrete modalità operative per giungere, anche con modalità palesemente indirette e di mera valenza ricognitiva o promozionale, al supporto di attività che non si concretizzano in un proprio coinvolgimento diretto od indiretto.
3. Le concrete modalità per il raggiungimento di tali finalità sono determinate con riguardo alle specifiche ed articolate fattispecie e le azioni necessarie sono determinate dalla Giunta Comunale. In tal senso ogni eventuale coinvolgimento di soggetti privati viene individuato di volta in volta, applicando se del caso l'apposita disciplina sulle sponsorizzazioni e comunque assicurando trasparenza, uniformità di trattamento, uguaglianza ed orientando tali valutazioni al perseguimento di finalità generali, tendenzialmente promozionali, e di uniformità di valutazione.

Art. 13 – Tipologia del riconoscimento

1. Per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente l'Amministrazione Comunale può ricorrere:
 - a. a LETTERE DI CREDITO, che costituiscono strumenti con i quali il Comune riconosce formalmente la valenza dell'iniziativa ed un'attinenza, sia qualitativa che sociale, economica, culturale o sportiva o imprenditoriale per il territorio di Montalcino;
 - b. a CONCESSIONI TEMPORANEE di strutture, beni immobili o beni mobili, anche di carattere immateriale come marchi o simboli, con le quali il Comune riconoscendo la valenza di talune iniziative interviene a supporto delle stesse per garantire, per tali ragioni sociali, una sostenibilità nella realizzazione dell'iniziativa-intervento;

Art. 14 – Istruttoria per il conferimento di riconoscimenti.

1. In considerazione della natura dinamica e non codificabile di tali riconoscimenti non sono preventivabili manifestazioni di interesse preventive, e le valutazioni avvengono, almeno nella prima fase di attuazione del presente regolamento, sulla base di singole richieste.

2. La valutazione sulla concessione è effettuata dalla Giunta, anche dietro apposita istruttoria del servizio, tiene conto dei seguenti criteri:
 - valutazione dei contenuti, natura del servizio, compatibilità con le attività pubbliche, tutela del territorio;
 - perseguimento d'interessi di carattere generale, anche con riferimento alla promozione turistica, tutela del territorio e valorizzazione delle sue eccellenze, e possibili ricadute sociali ed occupazionali
 - tipo di organizzazione con priorità a quelle che operano senza fini di lucro a favore di terzi, prevedendo comunque anche un potenziale intervento a favore di soggetti imprenditoriali, ovviamente senza alterazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento;
 - considerazione del carattere di originalità e d'innovatività del progetto presentato e di qualità progettuale, con specifico e puntuale riferimento alla promozione territoriale ed alla compatibilità con tale impianto complessivo;
 - valutazione, anche dopo una prima fase di iniziale applicazione ed alla luce delle richieste pervenute, di idonee forme di pubblicità, soprattutto in relazione ad aspetti di potenziale interesse per più soggetti;

5. Tutte le concessioni, determinazioni o valutazioni in tema di riconoscimento avvengono esclusivamente a mezzo di espresse determinazioni, anche con semplice direttiva, della Giunta Comunale. Sono consentite determinazioni finali da parte dei Responsabili dei Servizi, ove precedute da apposito indirizzo.

TITOLO IV – REQUISITI GENERALI E PROCEDURE OPERATIVE PER LA CONCESSIONE.

Art. 15 – Durata e valenza dei riconoscimenti da parte del Comune

1. Ogni concessione disposta dal Comune in applicazione del presente regolamento ha valenza annuale o limitata al periodo di applicazione del singolo istituto. Sono quindi escluse proroghe tacite, manifestazioni od assensi impliciti od altra forma non espressa di valutazione da parte del Comune.
2. Sono invece consentite convenzioni od accordi pluriennali laddove, per l'entità o la valenza diluita nel tempo, l'attività oggetto di concessione rivesta un interesse pubblico esteso nel tempo.
3. L'Amministrazione Comunale non può essere ritenuta responsabile sul piano civile, penale e amministrativo in relazione a qualsiasi degli aspetti o eventi derivanti dalla realizzazione del progetto, dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività, oggetto di contribuzione, concessione o riconoscimento.

Art. 16 - Modalità di presentazione delle richieste di concessione.

1. Le iniziative, attività o manifestazioni per le quali viene richiesto di patrocinio devono uniformarsi alle finalità generali della azione dell'Amministrazione Comunale e, in particolare, non

devono avere , di norma e fuori da alcuni casi di riconoscimento come sopra codificati, finalità di lucro.

2. L'istanza per ottenere la concessione del patrocinio del Comune a favore di iniziative, attività o manifestazioni deve essere indirizzata al Sindaco, al quale deve pervenire di norma almeno 30 (trenta) giorni prima della realizzazione dell'iniziativa, attività o manifestazione, sono consentite deroghe espressamente motivate;

3. L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovrà illustrare dettagliatamente l'iniziativa, attività o manifestazioni indicandone la data di svolgimento, la natura, il programma, allegando tutto il materiale informativo necessario. Tale istanza va effettuata mediante apposita autocertificazione, contenente l'assenza di impedimenti ed il rispetto dei requisiti necessari, sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi di quanto disposto dal DPR 445/2000 e smi.

4. Nella domanda, da redigere in conformità con lo schema predisposto allegato al presente regolamento, deve contenere i seguenti dati informativi e documentali:

- a) denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita iva della persona giuridica o comitato richiedente;
- b) descrizione e durata dell'iniziativa, della manifestazione o dell'attività che si è realizzata o che si intende realizzare avvalendosi del supporto/patrocinio del Comune;
- c) finalità dell'intervento ed indicazione dei soggetti interessati o beneficiari;
- d) piano finanziario con indicazione delle varie voci di entrata e di spesa per l'iniziativa, manifestazione, attività che si è realizzata e che si intende realizzare;
- e) ammontare dell'eventuale contributo materiale/immateriale richiesto all'Amministrazione Comunale;
- f) indicazione degli eventuali contributi richiesti o elargiti per l'iniziativa, manifestazione, attività da altri soggetti pubblici o privati (sponsor);
- g) requisiti del soggetto richiedente ed eventuali esperienze maturate nella realizzazione di iniziative analoghe a quella proposta;
- h) presentazione di un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per l'iniziativa e, impegno a presentarlo per le iniziative che si intendono realizzare per l'anno solare in corso;
- i) impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
- j) dichiarazione che eventuali attività commerciali previste dall'iniziativa, manifestazione, attività non sono preminenti rispetto ai fini sociali, oppure, per il caso di riconoscimenti e/o Partecipazione Indiretta ad iniziative di terzi, specificare la valenza pubblica dell'attività;
- k) dichiarazione resa nelle forme di legge relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda.
- l) attestazione in merito all'assenza di cause di incompatibilità, inconferibilità, assenza di contenziosi con l'Ente, regolarità fiscale, assenza di contestazioni ambientali od edilizie;

Art. 17 – Soggetti beneficiari dei contributi.

Le concessioni di cui al presente regolamento possono essere concesse a:

1. Persone giuridiche pubbliche e private aventi sede nel Comune di Montalcino, quali istituti scolastici, associazioni, fondazioni, cooperative sociali e culturali, onlus ingenerale;
2. Persone giuridiche pubbliche e private, senza fini di lucro, non residenti nel territorio comunale, per attività, iniziative mirate e di pubblico interesse, realizzate nel territorio comunale a beneficio della Comunità;
3. Persone giuridiche pubbliche e private individuate dall'Amministrazione Comunale come partner per la realizzazione di progetti di interesse pubblico, di vasto impegno organizzativo e di alto grado di incidenza culturale.

4. Soggetti imprenditoriali, anche privati, limitamento alla sola tipologia dei riconoscimenti e/o Partecipazione Indiretta ad iniziative di terzi e per finalità meritevoli ai sensi di quanto sopra indicato;

Art. 18 – Requisiti per la concessione.

1. Ogni tipologia di concessione disciplinata nel presente regolamento richiede il rispetto dei criteri generali e delle condizioni di massima riportate nel presente articolo, previa sottoscrizione delle relative autodichiarazioni;
2. Tutti i soggetti, anche sotto forma di associazione, dovranno dimostrare una perfetta integrità e trasparenza, e la concessione di ogni sorta di beneficio o riconoscimento di cui al presente regolamento è subordinata al rispetto di alcuni requisiti morali in capo all'ente (associazione, società, ed ogni altra forma comunque denominata) ed in capo al legale rappresentante della stessa.
3. Viene quindi richiesta una specifica autocertificazione, eventualmente anche dal solo soggetto chiamato a rappresentare più partecipanti, che attesti il possesso dei seguenti requisiti, come detto personali e societari, consistenti:
 - a. nel possesso dei requisiti di eleggibilità, candidabilità, compatibilità previsti per i Consiglieri Comunali, con riferimento al capo II del titolo III D.lgs 267/2000 e smi;
 - b. nell'assenza di cause di inconferibilità di cui al DPR 35 del 2013, con riferimento agli ultimi due anni;
 - c. nell'assenza di situazioni di irregolarità fiscale, amministrativa e penale risultante da sentenza passata in giudicato nei confronti del Comune e degli Enti pubblici;
 - d. nell'assenza di irregolarità previdenziale, assistenziali o contributiva nei confronti di personale dipendente, anche di carattere occasionale;
4. Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti attengono all'ultimo quinquennio.
5. E' inoltre richiesta la presentazione di una espressa liberatoria a favore del Comune, sia in relazione a potenziali coinvolgimenti di soggetti esterni, che in relazione alla natura stessa dell'evento od iniziativa, che non potranno comportare un coinvolgimento od una responsabilità del Comune per alcuna causale;
6. Può essere previsto dalla Giunta comunale che per talune fattispecie come per la tipologia dei riconoscimenti e/o partecipazione indiretta ad iniziative di terzi la sottoscrizione la sottoscrizione di un protocollo d'intesa volto a disciplinare i rapporti tra le parti;
7. La modulistica relativa alle richieste di cui al presente regolamento, può essere, disposta, con apposita determinazione dal Responsabile del Servizio Competente sentito il Segretario Generale, ed è periodicamente aggiornata per assicurare il rispetto dei criteri sopra indicati;

Art. 19 – Decadenza da quanto concesso.

I soggetti richiedenti ed assegnatari di concessioni di cui al presente regolamento decadono dal diritto di ottenerli:

- 1) In caso di attuazione mancata o parziale delle iniziative, attività, manifestazioni ammesse a contributo o di sostanziale modifica delle stesse,
- 2) In caso di mancata presentazione del rendiconto, ove previsto;
- 3) in caso di accertata violazione a quanto indicato sotto la descrizione del precedente articolo o per violazione di norme del presente regolamento, ivi compresi i requisiti indicati all'articolo 18 e fattispecie applicabili;

Articolo 20 – Trasparenza

1. Alla fine di ciascun anno, allo scopo di dare pubblica notizia dell'attività contributiva annuale del Comune, l'Amministrazione provvede all'affissione all'Albo pretorio on line, sotto la specifica voce dell'Amministrazione Trasparente e con contenuti anche aggiuntivi rispetto a quanto normativamente imposto, dell'elenco delle concessioni effettuata nell'anno solare appena trascorso.
2. Tale pubblicazione avviene entro il 31 gennaio dell'anno successivo.